



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 941/05
Registro Generale: 960/2005

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Carmine Volpe
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Giuseppe Minicone
Cons. Francesco D'Ottavi Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **22 Febbraio 2005** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PRIVITERA CONCETTA MARIA PATRIZIA

VASTA GIUSEPPA MONIA MARIA

rappresentati e difesi dagli Avv. ti **GIOVANNI COSTANTINO E SANTI PAPPALARDO**
con domicilio eletto in Roma **VIALE B.BUOZZI N.83** presso **SANTI PAPPALARDO**

contro

DE PALMA ROBERTA

rappresentato e difeso dagli Avv. ti **FABIO ROSSI E VITO BELLIA**
con domicilio eletto in Roma **VIA NOMENTANA, 76** presso **MARCO SELVAGGI**

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PERSONALE SCUOLA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA

rappresentati e difesi dall' **AVVOCATURA GEN. STATO**
con domicilio in Roma **VIA DEI PORTOGHESI 12**

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS n. 6854/2004**, resa tra le parti, concernente **ANNULLAMENTO GRADUATORIA PER IL PERSONALE DOCENTE DI TERZA FASCIA** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(1) CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA
DE PALMA ROBERTA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PERSONALE SCUOLA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Udito il relatore Cons. Francesco D'Ottavi e udito, altresì, per la parte l'avv.to Costantino;

Ritenuto che sia pure ad un primo sommario esame (svolto ai soli fini della valutazione dell'istanza cautelare) l'appello pare assistito dal necessario fumus boni iuris e che pertanto va riformata l'impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 960/2005) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **respinge** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 22 Febbraio 2005

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 960/2005) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE